



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 51 del 28/03/2008

OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
: GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA,
CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE. ART. 3.56 DELLA L. N.
244/07. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaotto**, addì **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **11.20**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco **PUDDU Pier Paolo** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	NO
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	NO
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	SI
MAZZERA Emilio	ASSESSORE ESTERNO	SI

| PRESENTI: 5 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE. ART. 3.56 DELLA L. N. 244/07. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 3 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24 / 12/2007 (Finanziaria 2008), il programma per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;

PRESO ATTO del contenuto recato dalla predetta deliberazione e degli indirizzi riportati nella medesima;

CONSIDERATO che compete alla Giunta integrare le predette norme regolamentari, disciplinando espressamente criteri, limiti, procedure e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione, tenendo conto , oltre che degli indirizzi e delle prescrizioni derivanti dalle diverse norme vigenti al riguardo, dei principi contenuti nel Programma approvato con la sopra citata deliberazione consiliare, delle esigenze effettive dei Servizi, oltre che delle compatibilità di bilancio;

RICHIAMATI pertanto:

- L'art 3.56 della Legge n. 244 del 24/12/2007, il quale dispone che "...Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale...", nonché il comma 57, dell'articolo 3, stessa legge, che recita "....Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione...";
- L'art 7, comma 6, 6 bis e 6-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. , in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni alle amministrazioni conferenti;
- in particolare l'art 7.6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., che prevede "...Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria , in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione...”;

RITENUTO pertanto di integrare il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 40 del 24/03/2004, esecutivo ai sensi di legge, inserendo il seguente articolo:

" - Art. 8 bis.

Criteri, limiti e modalità per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs.vo n. 165/01 e s.m., le procedure comparative adottate dal Comune di Busseto per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, sulla base di obiettivi determinati, il Comune può conferire incarichi individuali di studio, di consulenza, di ricerca, ovvero collaborazioni esterne, contraddistinte da elevata autonomia e nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi commi.

Il presente articolo non si applica:

- a. - agli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori, di supporto tecnico-amministrativo di cui all'art. 90 del D.lgs.vo n. 163/06 e s.m. ;
- b. - alle prestazioni di servizi, per le quali si ricorre all'applicazione del Codice degli appalti ovvero al Regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia;
- c. - agli incarichi per i nuclei di valutazione e per i servizi di controllo interno.

2. Gli incarichi si articolano secondo le seguenti tipologie:

- **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato ; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;

- **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professioanli, di pareri, valutazioni , espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;

- **incarichi di collaborazione**, che hanno natura autonoma e danno luogo a contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ed art. 409 del codice di procedura civile.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti e limiti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
- l'esperto incaricato sia in possesso di una alta qualificazione professionale e provata esperienza per la gestione dei progetti e delle attività oggetto dell'incarico, che deve risultare, oltre che dal possesso della laurea, dall'iscrizione ad albi professionali ovvero dal curriculum allegato alla determina che conferisce l'incarico. Tali incarichi non possono riguardare esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture.

4. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, e dovranno indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto preposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge. Gli atti di conferimento devono prevedere:

- che gli incarichi sono funzionali a specifici obiettivi individuati dagli organi di governo, espressamente richiamati;
- che gli incarichi non abbiano durata superiore a quella necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- che l'oggetto dell'incarico sia articolato per funzioni, attività e durata degli interventi, al fine di permettere l'analitica motivazione del corrispettivo.

5. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mediante formazione e pubblicizzazione a cadenza mensile di appositi elenchi dei soggetti esterni all'Ente di cui ci si è avvalsi; gli elenchi vengono messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, e devono contenere, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del prestatore d'opera, l'oggetto, la durata e il compenso, oltre all'indicazione del servizio che ha conferito il predetto incarico e la data di inserimento. Il pagamento dei compensi è comunque subordinato all'espressa dichiarazione sull'atto della liquidazione degli stessi, degli estremi di pubblicazione sul sito web.

6. Il conferimento dell'incarico deve essere effettuato, di norma, mediante procedure comparative consistenti nell'obbligo di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, alla raccolta, all'esame ed alla valutazione dei curricula acquisiti per lo specifico incarico, sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla qualificazione ed ai titoli professionali posseduti dai soggetti da comparare ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare. La pubblicazione dell'avviso dovrà essere fatta all'albo pretorio, sul sito web del Comune. Solo in casi eccezionali, espressamente e dattagliatamente motivati dal responsabile del Settore che conferisce l'incarico, potrà essere evitata la procedura comparativa.

7. La spesa complessiva per incarichi, consulenze, studi e collaborazioni comunque conferiti, è per ogni esercizio, quella desumibile dagli atti di Bilancio e della Programmazione approvato dal Consiglio Comunale, con le eventuali specificazioni riportate nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione relativo allo stesso esercizio;

8. Il Limite massimo della spesa annua, per gli incarichi di cui ai commi precedenti

afferenti al corrispondente bilancio di previsione, non potrà superare annualmente il 2% della spesa corrente.

9. Gli atti di spesa comportanti importi superiori ad Euro 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima e della legislazione vigente. ";

RICHIAMATE :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010;
- la propria deliberazione n. 20 del 14/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2008;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m., in particolare gli artt. 89 e 110 sesto comma;
- la Legge n. 244 del 24 /12/2007, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28/12/2007;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 40 del 24/03/2004, esecutivo ai sensi di legge;.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., il seguente parere:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Granelli, Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Organi e Servizi istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI PROCEDERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, mediante apposita norma regolamentare, integrando il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 40 del 24/03/2004, esecutivo ai sensi di legge, alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione, inserendo il nuovo seguente articolo:

" -Art. 8 bis.

Criteri, limiti e modalità per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs.vo n. 165/01 e s.m. , le procedure comparative adottate dal Comune di Busseto per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, sulla base di

obiettivi determinati, il Comune può conferire incarichi individuali di studio, di consulenza, di ricerca, ovvero collaborazioni esterne, contraddistinte da elevata autonomia e nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi commi.

Il presente articolo non si applica:

- a. - agli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori, di supporto tecnico-amministrativo di cui all'art. 90 del D.lgs.vo n. 163/06 e s.m. ;
- b. - alle prestazioni di servizi, per le quali si ricorre all'applicazione del Codice degli appalti ovvero al Regolamento per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia;
- c. - agli incarichi per i nuclei di valutazione e per i servizi di controllo interno.

2. Gli incarichi si articolano secondo le seguenti tipologie:

- **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato ; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;

- **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professioanli, di pareri, valutazioni , espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;

- **incarichi di collaborazione**, che hanno natura autonoma e danno luogo a contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ed art. 409 del codice di procedura civile.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti e limiti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;

- l'esperto incaricato sia in possesso di una alta qualificazione professionale e provata esperienza per la gestione dei progetti e delle attività oggetto dell'incarico, che deve risultare, oltre che dal possesso della laurea, dall'iscrizione ad albi professionali ovvero dal curriculum allegato alla determina che conferisce l'incarico.Tali incarichi non possono riguardare esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture.

4. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, e dovranno indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto preposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge. Gli atti di conferimento devono prevedere:

- che gli incarichi sono funzionali a specifici obiettivi individuati dagli organi di governo, espressamente richiamati;

- che gli incarichi non abbiano durata superiore a quella necessaria allo svolgimento

dell'incarico;

- che l'oggetto dell'incarico sia articolato per funzioni, attività e durata degli interventi, al fine di permettere l'analitica motivazione del corrispettivo.

5. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici in conformità alle vigenti disposizioni di legge, mediante formazione e pubblicizzazione a cadenza mensile di appositi elenchi dei soggetti esterni all' Ente di cui ci si è avvalsi; gli elenchi vengono messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, e devono contenere, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del prestatore d'opera, l'oggetto, la durata e il compenso, oltre all'indicazione del servizio che ha conferito il predetto incarico e la data di inserimento. Il pagamento dei compensi è comunque subordinato all'espressa dichiarazione sull'atto della liquidazione degli stessi, degli estremi di pubblicazione sul sito web.

6. Il conferimento dell'incarico deve essere effettuato, di norma, mediante procedure comparative consistenti nell'obbligo di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, alla raccolta, all'esame ed alla valutazione dei curricula acquisiti per lo specifico incarico, sulla base di criteri predeterminati , con particolare riferimento alla qualificazione ed ai titoli professionali posseduti dai soggetti da comparare ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare . La pubblicazione dell'avviso dovrà essere fatta all'albo pretorio, sul sito web del Comune. Solo in casi eccezionali, espressamente e dattagliatamente motivati dal responsabile del Settore che conferisce l'incarico, potrà essere evitata la procedura comparativa.

7. La spesa complessiva per incarichi, consulenze, studi e collaborazioni comunque conferiti, è per ogni esercizio, quella desumibile dagli atti di Bilancio e della Programmazione approvato dal Consiglio Comunale, con le eventuali specificazioni riportate nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione relativo allo stesso esercizio.

8. Il Limite massimo della spesa annua, per gli incarichi di cui ai commi precedenti afferenti al corrispondente bilancio di previsione, non potrà superare annualmente il 2% della spesa corrente.

9. Gli atti di spesa comportanti importi superiori ad Euro 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima e della legislazione vigente. ";

2. **DI DARE ATTO** che, a seguito di quanto disposto con il precedente punto sub.1) , il testo vigente del Regolamento sull'Ordinamento

Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 40 del 24/03/2004, esecutivo ai sensi di legge, risulta essere quello allegato alla presente deliberazione;

-All. "A" ;

3. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del Servizio competente porrà in essere ogni successivo e conseguente adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la trasmissione del presente atto, quale estratto del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 40 del 24/03/2004, esecutivo ai sensi di legge, alla Sezione Regionale di controllo della

Corte dei Conti entro 30 giorni dalla data di adozione, così come sancito dall'art. 3.57 della L.n. 244/07;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. di comparto rappresentate nell'Ente ed alla R.S.U. dell'Ente;

6) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
(PUDDU PIER PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 17 aprile 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
